



N° PAP-01669-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/04/2026 al 15/05/2026L'incarico della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44/2026 del 21/04/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO debito fuori - ex art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 scaturito da Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli, n.6816/17 in favore dell'Avv. P. B. dichiaratosi antistatario.

Il giorno 21/04/2026 alle ore 10:10, nella Sala Consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica, con l'intervento dei signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
DIEGO NICOLA D'ALTERIO	P		FRANCESCO IOVINELLA	P	
LUIGI GUARINO	P		ANASTASIA KATSIVELOS	P	
MICHELA FATO	P		FILOMENA LANZARO	P	
ADRIANO CASTALDO	P		MARIO MAISTO	P	
PASQUALE ASCIONE	P		FRANCESCO MALLARDO	P	
IMMACOLATA BIANCO	P		CATERINA MIGLIACCIO	P	
FRANCESCO CACCIAPUOTI	P		ROBERTA NAPOLITANO	P	
FRANCESCO CARLEO	P		DOMENICO PANICO		A
LUCIA CICCARELLI	P		GIANLUCA PIANESE	P	
SALVATORE D'AGOSTINO	P		GIOVANNI PIANESE	P	
FRANCESCO DI DOMENICO	P		GIOVANNI PIROZZI		A
VINCENZO ESPOSITO	P		ROSARIO RAGOSTA	P	
ILARIA FASANO	P		ISABELLA RICCARDO	P	
ANDREA GALLUCCIO	P		LUIGI RUGGIERO	P	
GIULIANO GALLUCCIO	P		DAVIDE SALVATORE	P	
FRANCESCO GAMBARDELLA	P		PAOLA VISCONTI	P	
ANTONIO GRANATA	P				

Presenti: 31 Assenti: 2

Assiste: FRANCESCO BATTAGLIA - Segretario Generale

Presiede: LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,, sulla quale i Dirigenti dei Settori interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di Consultazione

In prosecuzione di seduta, il presidente pone in trattazione il decimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio - ex art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 scaturito da Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli, n.6816/17 in favore dell'Avv. P. B. dichiaratosi antistatario".

Il presidente dà per letta la proposta.

Nessuno chiede di intervenire.

Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli dei n. 21 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione.

Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli dei n. 21 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allega trascrizione a cura della ditta incaricata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con citazione presso il Giudice di Pace di Marano di Napoli, il sig. ******, conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania ed Equitalia Saud (ora agenzia entrate riscossione) affinché l'autorità giudiziaria provvedesse ad accertare l'insussistenza e/o l'illegittimità relativamente alle cartelle esattoriali n°07120140106363073000 emesso/a dal Comando Polizia Municipale di quest'Ente e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario ed annullare l'atto de quo;

Considerato che per alcune sentenze, per ragioni oggettive ed imprevedibili, sono già trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che, pertanto, si ritiene doveroso procedere alla tempestiva liquidazione delle sentenze in parola al fine di evitare l'aggravio di spese consequenziali alle azioni esecutive da parte dei creditori.

Considerato, altresì, che nei contenziosi *de quibus* il Comando di Polizia Municipale, predispone puntualmente memorie difensive che provvede ad inviare o depositare presso l'Ufficio del giudice di Pace, ma l'Ufficio legale comunale non può contare sulla presenza di dipendenti avvocati che possano assicurare la presenza in udienza e l'elevato numero di ricorsi non consente l'affidamento del servizio ad avvocati esterni, pena l'elevata incidenza del costo sul bilancio comunale.

Che l'elevato numero dei ricorsi è riconducibile alla diffusa pratica utilizzata dai trasgressori delle norme al CdS di produrre in giudizio un estratto di ruolo da cui risulta l'esistenza di una cartella esattoriale accompagnata dalla asserzione della mancata notifica. Il trasgressore, quindi, non impugna il verbale perché regolarmente notificato, non impugna la cartella esattoriale perché anch'essa regolarmente notificata, ma attende il decorso dei 5 anni per impugnare l'estratto di ruolo e costringere la controparte a fornire la prova contraria dell'avvenuta notifica della cartella o degli atti interruttivi della prescrizione.

Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n°6816/17, pubblicata in data 02/03/2017 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 05/02/2026 prot.n°17050 relativa al giudizio proposto dal sig. ******, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Comune di Giugliano in Campania in solido con Equitalia Sud (ora Agenzia Entrate e riscossione) al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in complessivi € 395,60, di cui € 230,00 per diritti ed Onorari, € 34,50 per spese generali al 15%, € 10,58 per Cpa, € 0,00 per contributo unificato, € 60,00 per spese esenti ed € 60,52 per Iva, con attribuzione ******

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione

dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente

esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive" tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori

bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio Polizia Stradale Ufficio Verbali - Contenzioso, delle spese di giudizio per un importo che liquida in complessivi € 395,60, di cui € 230,00 per diritti ed Onorari, € 34,50 per spese generali al 15%, € 10,58 per Cpa, € 0,00 per contributo unificato, € 60,00 per spese esenti ed € 60,52 per Iva in favore dell'avvocato *****dichiaratisi antistatario;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Commissariale n. 373 del 08/05/2025 con cui è stato conferito al Col. Luigi De Simone, incarico di Dirigente-Comandante del Settore Polizia Municipale;

Vista la Delibera Commissariale n. 1 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025- 2027;

Vista la delibera Commissariale n. 15 del 04/03/2025 , con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2025- 2027;

Visto la Delibera Commissariale, con poteri della Giunta Comunale n.5 del 25/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Considerato:

che il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, rende noto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli Enti Locali;

che l'ente non ha approvato entro il 31/12/2025 il Bilancio e per cui, in virtù della proroga di cui sopra, è in esercizio provvisorio;

Ravvisato che trattasi di spesa necessaria, tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs 267/2000;

Visto il comma 5 dell'art. 163 del TUEL secondo cui: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: A) tassativamente regolate dalla legge; B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- che per le sentenze che prevedono la solidarietà del pagamento delle spese legali con Agenzia della Riscossione ex Equitalia e/o altri enti, l'Ente si attiverà per le azioni di rivalsa per il tramite dell'ufficio preposto;

Considerato:

- che la somma di € € **395,60** trova copertura sul capitolo 10301090 missione 03 programma 01 del bilancio provvisorio 2025-2027 annualità 2026;
- che il capitolo 10301090 denominato “Debiti Fuori bilancio Polizia Municipale” ha una previsione di capienza per l’esercizio finanziario 2026 di € 40000,00;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all’art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l’avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di complessivi complessivi € **395,60**, di cui € **230,00** per diritti ed Onorari, € **34,50** per spese generali al 15%, € **10,58** per Cpa, € **0,00** per contributo unificato, € **60,00** per spese esenti ed € **60,52** per Iva, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Dato atto che:

- l’art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l’Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l’articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

ATTESTA

- Che gli elementi e le notizie sopra descritti corrispondono a verità e sono stati verificati;
- Che il presente debito fuori bilancio è sorto a causa, come riportato, della condanna al pagamento delle spese di lite;

- Che il su scritto debito fuori bilancio non risulta prescritto, ai sensi dell'art. 2934 e ss.del c.c.;
- Che alla data odierna NON risulta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;
- Che è necessario procedere al riconoscimento del debito al fine di evitare l'aggravio di spese consequenziali alle azioni esecutive da parte dei creditori.

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n°6816/17, pubblicata in data 02/03/2017 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 05/02/2026 prot. n°17050 relativa al giudizio proposto dal sig./ra *****ed avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza e/o dell'illegittimità relativamente alle cartelle esattoriali n°07120140106363073000 emesso/a dal Comando Polizia Municipale di quest'Ente, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli in accoglimento della domanda attorea, ha annullato alle cartelle esattoriali n°07120140106363073000 del Comando Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, condannandolo in solido con Equitalia Sud (ora Agenzia Entrate e riscossione) al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € **395,60**, di cui € **230,00** per diritti ed Onorari, € **34,50** per spese generali al 15%, € **10,58** per Cpa, € **0,00** per contributo unificato, € **60,00** per spese esenti ed € **60,52** per Iva, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario*****
- **Dare atto** che la complessiva somma di € **395,60** trova imputazione sul capitolo 10301090 del bilancio provvisorio 2025/2027 -annualità 2026- denominato "debiti fuori bilancio" missione 03 programma 01;
- **Dare atto** che all'atto della liquidazione saranno attivate le azioni di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido a mezzo dell'ufficio preposto dell'Ente;
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.4 del 27.02.2026

PARERE SUL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
PROPOSTI DAL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS 267/2000

L'anno 2026 il giorno **27 del mese di febbraio**, si è riunito, in modalità telematiche, il Collegio dei Revisori dell'Ente per esprimere il parere art. 239 D.Lgs 267/2000 **sulla proposta di riconoscimento DFB lett.A n. 14/2026-15/2026-16/2026-17/2026 per sentenze del Giudice di Pace richiesto con Pec del 26.02.2026 dal Comando della Polizia Municipale prot. n. 0028671/2026**. Sono presenti il Dott. Stefano De Fenza, Presidente del Collegio, il Dott. Francesco Cocco ed il Dott. Dott. Donato Toriello, componenti, nominati con delibera di C.C. n. 15 del 13.02.2026.

In merito Il Collegio dei Revisori ha esaminato la documentazione complessiva ricevuta ed in particolare:

1. **Proposta deliberazione n. 14/2026 – Sentenza n.2099/2021 del Giudice di Pace di Marano RG 9233/15 prodotta dall'avv. Antonietta De Sena corredata dai seguenti atti: sentenza, con relata di notifica e ricevuta di protocollo nonché dalla scheda informativa da cui risulta un importo complessivo da riconoscere di euro 429,78;**
2. **Proposta deliberazione n. 15/2026 – Sentenza n.44/2026 del Giudice di Pace di Marano RG 42764/2023 prodotta dall'avv. Geny Cipolletta corredata dai seguenti atti: sentenza con relata di notifica e ricevuta di protocollo nonché dalla scheda informativa da cui risulta un importo complessivo da riconoscere di euro 245, 82 in solido con l'Agenzia Entrate-Riscossione;**
3. **Proposta deliberazione n. 16/2026 -Sentenza n. 2293/2025 del Giudice di Pace di Marano RG 7759/2023 prodotta dall'Avv. Marco Tartarone corredata dai seguenti atti: sentenza con relata di notifica e ricevuta di protocollo nonché della scheda**

informativa da cui risulta un importo complessivo da riconoscere di euro 564,86 in solido con l’Agenzia Entrate – Riscossione;

4. **Proposta di deliberazione n. 17/2026 -Sentenza n. 6816/17 del Giudice di Pace di Marano RG4022/2016 prodotta dall’avv. Paolo Bianco corredata dai seguenti atti: sentenza con relata di notifica e ricevuta di protocollo nonché della scheda informativa da cui risulta un importo complessivo da riconoscere di euro 395,60 in solido con Equitalia Sud SpA:**

per un totale complessivo da riconoscere di **Euro 1.636,06.**

Il Collegio dei Revisori, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta

Visto

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 239 del Tuel in ordine alle attribuzioni dell’Organo di Revisione economico-finanziario;
- l’art. 194 lett. a) del d.lgs n. 267/2000, che prevede che gli enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- la deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie depositata in segreteria il 23 ottobre 2018 avente per oggetto *“Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell’obbligazione giuridica”* con la quale enuncia i seguenti principi:
 1. *“Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.*
 2. *Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.*

3. *Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano.*";
- il parere n° 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania con il quale viene ribadito che, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs. n°267/2000, la valenza del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
 - i principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Considerato

- che la norma di cui all'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre, nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio;
- che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, sulla base della norma di cui sopra, costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato per l'Ente e deve assicurare, ove sia possibile, l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto e cioè *"Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento."*;

Tenuto conto

- della **deliberazione n.103/2014 PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia**, depositata in data 11/03/2014, nella quale i giudici contabili, in base alla disciplina contenuta nel Codice Civile, rilevano che la compensazione, sia essa legale, volontaria o giudiziale, rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, trovando la sua ratio nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito

Rilevato

- che le fattispecie de quo rientrano tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che occorre riconoscere detti debiti al fine di scongiurare ulteriori spese per l'Ente in riferimento a successive azioni esecutive, salva ogni eventuale azione di responsabilità e/o di rivalsa;

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 del 04/03/2025, con i poteri di Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- che la deliberazione del Commissario con i poteri di Consiglio n. 76 del 24.07.2025 ha approvato la Salvaguardia degli Equilibri e l'assestamento del Bilancio 2025-2027;
- che il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, ha prorogato il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli Enti Locali, autorizzando l'esercizio provvisorio;
- che le proposte de quo dispongono della copertura necessaria per il relativo riconoscimento sul Capitolo 10301090 denominato "Debiti fuori Bilancio Polizia Municipale" del Bilancio Preventivo 2025-2027 annualità 2026;

Visti altresì

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale ai sensi dell'art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 sulle Proposte di cui in precedenza;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 sulle Proposte di cui in precedenza;
- la nota pervenuta con Pec del 26.02.2026 prot. n. 0028671/2026 del Settore Proponente Polizia Municipale dalla quale si evince che la somma complessiva di € 1.636,06 relativa al totale complessivo delle Proposte de quo è coperta dalla disponibilità esistente sul Capitolo 10301090 del Bilancio Preventivo 2025-2027 annualità 2026;

fatte salve le azioni di responsabilità e rivalsa per l'attività di gestione amministrativa;

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposte dal Comando della Polizia Municipale come sopra riportate;

Raccomanda

- che si proceda con tempestività nell'istruire gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio al fine di consentire il rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per il pagamento di quanto riconosciuto, scongiurando l'ulteriore aggravio di spese per l'Ente scaturente dall'atto di precetto e dalle azioni esecutive.

- che si proceda alla trasmissione degli atti di cui al presente parere alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, per i controlli di rito e l'accertamento delle responsabilità, chiedendo fin d'ora di mettere a disposizione dello scrivente Collegio la relativa ricevuta di trasmissione;
- **che in riferimento alle Sentenze in cui il Comune di Giugliano è coobbligato in solido con altri Enti, una volta pubblicata la determina di liquidazione, il competente Responsabile del Servizio provveda ad attivare tutte le azioni di rivalsa per il recupero delle somme;**
- che al momento della liquidazione dei compensi professionali, si accerti il regime fiscale/contabile adottato da ciascun professionista al fine di stabilire se sia dovuta l'IVA;
- che nelle determine di liquidazione, sia delle spettanze dell'attore che dei compensi professionali, gli Uffici competenti debbano, previa verifica, tener conto degli eventuali crediti che il Comune di Giugliano vanta nei confronti degli stessi soggetti, provvedendo alla relativa compensazione, in ossequio alle deliberazioni della Corte dei Conti sopra enunciate. La stessa, dal punto di vista contabile, dovrà essere rispettosa del principio di bilancio dell'integrità, come previsto dall'art. 162, comma 4 del TUEL.
- che, al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari, **è opportuno che gli uffici della avvocatura comunale recentemente istituiti, provvedano a migliorare le procedure, anche informatiche, di gestione del contenzioso, in modo da consentire il monitoraggio costante dello stato delle vertenze e delle potenzialità di danno per l'Ente ed il tempestivo intervento all'eventuale aggravarsi di situazioni di rischio economico-finanziari;**

Dispone

l'invio del presente verbale:

- al Sindaco;
- al Presidente del Consiglio Comunale;
- alla Presidente della Commissione I;
- all'Assessore al Bilancio;
- all'Assessore alla Polizia Municipale;
- all'Assessore all'Avvocatura;
- al Segretario Comunale;
- al Dirigente Polizia Municipale;
- al Dirigente dei Servizi Finanziari;

ognuno per le proprie competenze.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Stefano De Fenza

Dott. Francesco Coccaro

Dott. Donato Toriello

Documento di Consultazione



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO debito fuori - ex art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 scaturito da Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli, n.6816/17 in favore dell'Avv. P. B. dichiaratosi antistatario.

Il Dirigente del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Giugliano in Campania 13/02/2026

Il Dirigente del
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

LUIGI DE SIMONE



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO debito fuori - ex art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 scaturito da Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli, n.6816/17 in favore dell'Avv. P. B. dichiaratosi antistatario.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Giugliano in Campania, 24/02/2026

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. ANDREA EUTERPIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Presidente del Consiglio
LUIGI GUARINO

Il Segretario Generale
FRANCESCO BATTAGLIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale